



**COMUNE DI CORREZZANA**

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI  
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE  
AUTOVETTURA**

*(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 28.11.2006)*

## **TITOLO I**

### **Principi generali**

#### Art. 1 – Natura del servizio

1. Per servizio di autonoleggio con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autovettura munita di carta di circolazione ed immatricolata in conformità dell'art. 85 del "Nuovo codice della strada" approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285.

2. Il servizio viene esercitato a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso la rimessa o la sede del vettore, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità di legge, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

#### Art. 2 – Fonti normative

1. Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito:

- dall'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- dal D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni;

- dalla Legge 15.01.1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

- dal D.M. 15.12.1992, n. 572 "Regolamento recante norme su dispositivi antinquinamento dei veicoli addetti a taxi o ad autonoleggio con conducente";

- dalla Legge 05.02.1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

- dal D.M. 20.04.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";

- dalla Legge Regionale 15.04.1995, n. 20 "Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente";

- dalla Legge regionale 29.10.1998, n. 22 "Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia".

#### Art. 3 - Commissione consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche relative all'esercizio del servizio ed all'applicazione del regolamento, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 21/1992, la Giunta Comunale provvede entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento alla nomina di una Commissione consultiva composta da:

- 1) Sindaco o suo delegato, in qualità di presidente;
- 2) Responsabile del Servizio Commercio o suo delegato;
- 3) un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- 4) un rappresentante delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. In mancanza della designazione di cui ai numeri 3) e 4) del comma precedente entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, la Commissione sarà regolarmente costituita dai soli componenti effettivamente designati, fatta salva la possibilità della sua successiva integrazione.

3. La Commissione, che esprime il proprio parere nei casi previsti dal presente Regolamento, si riunisce su convocazione del Presidente con avviso scritto inviato almeno cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se interviene la metà dei membri.

4. Il parere espresso dalla Commissione non è vincolante.

5. La Commissione si rinnova alla scadenza del Consiglio Comunale e tutti i suoi membri sono rieleggibili.

#### Art. 4 – Competenza e vigilanza sul servizio

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso gli Organi della Polizia Locale.

2. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

3. Alla cura dei procedimenti e degli atti relativi al servizio di autonoleggio da rimessa diversi da quelli di vigilanza provvede il Responsabile del servizio competente in materia di commercio, se diverso da quello della Polizia Locale.

Art. 5 - Numero delle autorizzazioni e caratteristiche degli autoveicoli

1. La Giunta comunale individua il fabbisogno numerico di autorizzazioni di autonoleggio con conducente mediante autovetture di cui all'art. 54, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 285/1992 da comunicare all'Amministrazione Provinciale per l'assegnazione del relativo contingente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 20/1995.

2. Il servizio di noleggio con conducente è accessibile ai soggetti portatori di handicap.

3. In particolare i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata, ai sensi dell'art. 31 della Legge Regionale 20 Febbraio 1989 n. 6.

4. Gli autoveicoli devono essere omologati per almeno cinque posti, compreso quello del conducente, e la carrozzeria deve avere almeno quattro portiere laterali di accesso ovvero due portiere per gli autoveicoli con più di cinque posti.

5. I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro e dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza.

Art. 6 - Contrassegni e documenti per la circolazione

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare in modo ben visibile, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e devono essere dotati all'esterno di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", lo stemma e la scritta del Comune di Correzzana, nonché il numero della autorizzazione.

2. Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle leggi vigenti, la autorizzazione comunale, copia del presente Regolamento ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.

Art. 7 - Stazionamento degli autoveicoli

1. E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli dal noleggio con conducente nelle strade ed aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio, salvo quanto stabilito dalle disposizioni regionali relativamente alle aree nell'ambito degli scali aeroportuali.

2. Le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, in assenza di servizio di taxi, possono

essere autorizzate a stazionare su aree pubbliche da individuarsi con provvedimento della Giunta Comunale. Con la stessa delibera sono stabilite le modalità di stazionamento.

## TITOLO II Autorizzazione Comunale

Art. 8 - Procedura per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa è necessaria l'autorizzazione comunale.

2. La assegnazione dell'autorizzazione è demandata al Responsabile del Servizio competente nei limiti stabiliti ai sensi del precedente art. 5, e viene fatta in base a bando di pubblico concorso la cui graduatoria di merito ha validità di due anni.

3. Il concorso è indetto dal predetto Responsabile entro sessanta giorni dall'esecutività del presente regolamento e per il futuro, in caso di esaurimento di graduatoria valida, entro sessanta giorni dal momento in cui si renderà disponibile altra autorizzazione a seguito di revoca, rinuncia o decadenza del precedente titolare o a seguito dell'aumento del contingente numerico delle stesse.

4. L'avviso del bando di concorso deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici del Comune almeno quindici giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda, e per una volta su un giornale a diffusione locale.

5. La graduatoria provvisoria viene formulata dalla Commissione di concorso presieduta dal Responsabile del Servizio competente per l'approvazione definitiva della stessa.

Art. 9 - Requisiti generali per ottenere l'autorizzazione comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione il concorrente deve possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di stato membro della Comunità Europea o equiparato, nel qual caso dovrà dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) età non superiore ad anni 55;

c) residenza in uno dei Comuni della provincia di Milano;

- d) non essere in stato di interdizione dai pubblici uffici;
- e) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi, o sia intervenuta riabilitazione;
- f) non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lett. e);
- g) iscrizione al Registro delle Ditte tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Milano per l'attività di trasporto o all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della legge n. 443/1985;
- h) iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 Legge n. 21/92 ed all'art. 9 della Legge n. 20/1995;
- i) possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'art. 116, comma 8, del D. Lgs. n. 285/1992;
- j) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi e di non aver trasferito ad altro soggetto nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda la licenza per il servizio di taxi o l'autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente;
- k) insussistenza a proprio carico di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero di provvedimenti indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 10 nonché negli artt. 10-ter e 10-quater della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- l) non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, anche se da parte di altri Comuni;
- m) avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo;
- n) avere la disponibilità di idoneo locale adibito a rimessa nell'ambito del territorio del Comune di Correzzana o, eventualmente, dell'area sovracomunale di cui all'art. 3, comma 1 lett. a), della L.R. 20/1995. Per i titolari di singola autorizzazione la rimessa può essere ubicata presso il proprio domicilio.

Art. 10 - Titoli di preferenza per la assegnazione della autonoleggio con autovettura

1. Al fine del rilascio della autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura costituiscono titoli preferenziali nell'ordine decrescente di importanza:

- l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
- titolo di studio posseduto;
- la conoscenza di lingue estere, che sarà accertata secondo le modalità stabilite nel bando di pubblico concorso;
- residenza nel Comune di Correzzana;
- vicinanza della rimessa al territorio comunale.

Nel caso di ulteriore parità di titoli, si procederà mediante sorteggio.

Art. 11 - Documenti da presentare

1. Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della autorizzazione deve presentare entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di assegnazione la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 con esclusione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, della documentazione che possa essere acquisita direttamente dal Comune o definitivamente sostituita mediante dichiarazione.

Entro il predetto termine il richiedente dovrà altresì fornire la prova di aver attrezzato idoneo locale per la rimessa.

Art. 12 - Inizio del servizio

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della stessa e di iniziare il noleggio non oltre sei mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal Responsabile del Servizio per comprovate esigenze.

2. La consegna della autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:

- alla prova della proprietà o della disponibilità in forma di leasing di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente;
- alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata contro i rischi da responsabilità civile derivanti dalla circolazione degli autoveicoli stessi anche per i

danni alle persone, animali e cose trasportate o investite.

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio la licenza costituisce titolo indispensabile, dovrà sottoporre il veicolo a vista di controllo da parte della commissione comunale, come disposto dall'art. 18 del presente Regolamento.

3. L'autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

#### Art. 13 – Trasferimento dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio può autorizzare il trasferimento della autorizzazione di autonoleggio nei casi previsti dall'art. 9 della legge n. 21/1992 su richiesta del titolare ad altra persona dallo stesso designata purchè abbia i requisiti prescritti dal presente Regolamento.

#### Art. 14 – Voltura della autorizzazione in caso di morte del concessionario

1. In caso di morte del titolare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 463 del vigente Codice Civile, la voltura della autorizzazione è accordata dal Responsabile del Servizio ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento, a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro due anni dal decesso del titolare.

2. La voltura potrà, inoltre, essere autorizzata a favore di un'altra persona designata dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei voluti requisiti, entro il termine massimo di due anni.

3. Qualora al decesso del genitore vi siano tra gli eredi figli minori, ogni determinazione relativa alla disponibilità dell'autorizzazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

4. L'autorizzazione di esercizio rientra nella disponibilità del Comune qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini ed alle condizioni in essi specificati.

5. Durante il decorso dei termini previsti ai punti precedenti è giustificata ad ogni effetto l'interruzione del servizio.

### **TITOLO III**

#### ***Disciplina ed organizzazione del servizio***

#### Art. 15 – Esercizio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ha durata illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione della stessa previsti dalle vigenti norme.

2. Il titolare della autorizzazione può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che siano iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992 ed in possesso degli ulteriori i requisiti di legge, conformemente all'art. 230-bis del Codice Civile.

3. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata ai singoli in possesso dei requisiti sopra descritti, che possono gestirla in forma singola o associata.

4. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

5. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio da noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

#### Art. 16 – Tariffe di trasporto

1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente determinano annualmente le tariffe chilometriche minime e massime per l'esercizio del servizio tenuto conto del tipo e della potenza dell'autoveicolo, del chilometraggio e di particolari qualità del servizio commissionato, uniformandosi ai criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima stabiliti in merito dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.2003 e successive modificazioni.

2. Le tariffe devono essere depositate entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'ufficio comunale competente e devono essere esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

3. Il corrispettivo del trasporto è concordato direttamente tra il cliente ed il vettore nell'ambito degli importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

4. Le autovetture adibite a noleggio con conducente devono essere dotate di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri dovranno essere immediatamente

riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

Art. 17 – Interruzione del servizio e diritto al pagamento

1. Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, risulti impossibile proseguire il servizio intrapreso, è fatto obbligo al conducente di adoperarsi affinché il servizio abbia comunque completa esecuzione avvalendosi, se necessario, anche di diverso autoveicolo senza costi aggiuntivi per l'utente.

2. Ove il servizio debba essere interrotto per le cause di cui al primo comma e l'utente non intenda proseguire, lo stesso è tenuto a pagare l'importo corrispondente al percorso già effettuato risultante dal contachilometri od una quota proporzionale al prezzo convenuto.

3. Quando i passeggeri intendano trattenere l'autoveicolo fermo a loro disposizione, nel corso del trasporto o nel luogo di arrivo, se il conducente accede alla richiesta devono corrispondere l'importo relativo al percorso già effettuato risultante dal contachilometri ed altresì, a titolo di deposito, una somma da contrattarsi in relazione al tempo di attesa.

4. Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

5. In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta, in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente Ufficio Comunale.

Art. 18 – Visite di controllo

1. Gli autoveicoli sono sottoposti, prima della ammissione in servizio e successivamente una volta all'anno, a visita di controllo da parte della Commissione di cui all'art. 3, anche in composizione ridotta determinata dal Responsabile del Servizio competente. Le visite hanno luogo nella località, giorno ed ore comunicati con apposito avviso.

2. Altre revisioni possono essere eccezionalmente disposte dal Responsabile di Servizio.

3. Le visite di controllo hanno lo scopo di verificare lo stato di conservazione e decoro degli autoveicoli, nonché la loro rispondenza alle caratteristiche stabilite dal presente regolamento, escluso ogni accertamento di carattere tecnico ai sensi ed effetti del D.Lgs. n. 285/1992 di

competenza dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione.

4. In occasione delle visite di controllo i titolari delle autorizzazioni devono esibire la documentazione da cui risulti l'adempimento degli obblighi prescritti ed il possesso dei requisiti previsti per la titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio.

5. Sull'autorizzazione comunale degli autoveicoli ritenuti idonei verrà apposto il visto comprovante l'avvenuta visita.

6. Qualora la Commissione accerti l'inidoneità del veicolo, si provvede al ritiro dell'autorizzazione per l'esercizio ed il titolare dovrà rimettere in efficienza o sostituire l'autovettura entro un mese dal giorno della visita. Questo termine, nel caso di sostituzione dell'autovettura, può essere prorogato fino ad un massimo di sei mesi.

7. Qualora siano riscontrate irregolarità di lieve entità, può essere consentita la continuazione del servizio sulla base di un permesso provvisorio rilasciato dal Responsabile del Servizio competente. Il titolare ha l'obbligo di sottoporre a nuova visita l'autoveicolo entro il termine assegnato. A seguito dell'inutile decorso di tale termine, si provvede ai sensi del comma precedente.

Art. 19 – Norme comportamentali dei conducenti in servizio

1. Nell'espletamento del servizio i conducenti degli autoveicoli debbono comportarsi con correttezza, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

2. In particolare hanno l'obbligo di:

- a) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- b) prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo l'assistenza per la salita e la discesa dal veicolo;
- c) accogliere sul veicolo i cani-guida che accompagnano soggetti non vedenti;
- d) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
- e) segnalare al competente Ufficio comunale, entro il termine di 15 giorni, il cambiamento di residenza o di rimessa;
- f) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente art. 18 ed attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;

g) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art. 9;

h) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;

i) accertare al termine di ogni corsa che l'utente non abbia dimenticato all'interno dell'autoveicolo alcun oggetto e, in tal caso, ove non sia possibile la sua immediata restituzione al proprietario, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Locale.

5. Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

a) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;

b) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato;

c) fumare durante il trasporto;

d) portare animali propri nell'autoveicolo;

e) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;

f) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;

g) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

h) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme di cui all'art. 57 del DPR n. 495/1992 e successive modificazioni e del vigente regolamento comunale sulla pubblicità.

#### Art. 20 - Atti vietati agli utenti del servizio

1. E' vietato agli utenti del servizio:

1) di far uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera esposta verso la corsia di scorrimento;

2) insudiciare o danneggiare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;

3) compiere atti contrari alla decenza;

4) fare schiamazzi o rumori molesti;

5) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;

6) fumare all'interno dell'autovettura.

## **TITOLO IV**

### ***Decadenza, revoca, sospensione della licenza***

#### Art. 21 - Decadenza dell'autorizzazione

1. La autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere:

a) per mancato inizio del servizio entro i sei mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda o entro il termine di proroga;

b) nel caso previsto dall'art. 14, comma 4;

c) nei casi in cui si accerti la mancanza o la perdita dei presupposti e delle condizioni soggettive e oggettive alla sussistenza dei quali il rilascio dell'autorizzazione stessa è stato subordinato;

d) nel caso di interruzione del servizio protrattasi per oltre 180 giorni senza giustificato motivo;

e) nel caso previsto dall'art. 5, comma 5, della L.R. n. 20/1995.

2. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 3.

#### Art. 22 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. La autorizzazione comunale di esercizio può essere revocata dal Responsabile del Servizio competente nei seguenti casi:

a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;

b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quando disposto dall'art. 26;

c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;

d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;

e) quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle Leggi tributarie e sanitarie;

f) quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale patente;

g) quando il titolare venga sottoposto alla diffida dalla sorveglianza speciale da parte delle Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di Legge richiamate nell'art. 25;

## **TITOLO V**

### **Disposizioni finali**

h) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;

i) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento dei servizi, disordinato nella persona in violazione al presente Regolamento;

j) quando il titolare abbia trasferito la propria residenza o il domicilio in Comune al di fuori della attuale Provincia di Milano o abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

k) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

2. L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo di tempo commisurato alla gravità delle violazioni commesse e comunque non superiore a novanta giorni, in caso di inosservanza delle norme previste dal presente Regolamento, per infrazioni per le quali non è prevista la revoca della stessa autorizzazione.

3. Il provvedimento di revoca o di sospensione della autorizzazione comunale di esercizio viene adottato nei casi del presente articolo dal responsabile del Servizio competente sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

4. Il Responsabile di Servizio, nel caso di urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore ai quindici giorni.

#### Art. 23 - Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati previa contestazione scritta notificata all'interessato delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la propria posizione.

#### Art. 24 - Sanzioni

1. Senza pregiudizio delle sanzioni di sospensione o revoca delle autorizzazioni, le infrazioni al presente regolamento saranno punite ai sensi del Codice della Strada e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 20/95, sempreché il fatto non costituisca reato.

#### Art. 25 - Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dall'esecutività della relativa delibera di adozione e rimarrà depositato presso la segreteria comunale in libera visione a chiunque ne sia interessato.

#### Art. 26 - Abrogazione norme precedenti

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni emanate dal Comune con altri regolamenti o provvedimenti diversi che risultino in contrasto con il Regolamento medesimo.